

## **Criteria generali per deroga al monte ore minimo di frequenza per la validità dell'anno scolastico**

Visto l'art. 14, comma 7 del DPR 122/2009:

Visto il C.M. n. 20 del 4 marzo 2011

Vista la Nota n. 2065 del 2 marzo 2011 (Numero massimo assenze e pratica sportiva)

“ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato”.

Il monte ore annuale delle lezioni consiste nell'orario complessivo di tutte le discipline e non nella quota oraria di ciascuna disciplina.

Rientrano nel numero delle assenze:

- gli ingressi in ritardo e le uscite anticipate
- le assenze saltuarie per malattia (anche se giustificate da certificato medico) o per motivi familiari o personali non meglio specificati,
- le assenze collettive rilevate
- le assenze in occasione delle attività extracurricolari

Sono previste le seguenti deroghe:

- Grave malattia o altro precario stato di salute, attestato dal medico curante o struttura ospedaliera;
- ricoveri documentati
- terapie e/o cure documentate
- donazione sangue
- partecipazione ad attività sportive ed agonistiche
- adesione a confessioni religiose per le quali esistano specifiche intese
- problemi connessi a situazioni socio-economiche, documentate da servizi sociali, ASL, Tribunale dei minori, autorità pubbliche in genere.
- assenze connesse alle prestazioni lavorative (per il corso serale) debitamente documentate, anche in maniera cumulativa
- stage linguistici e tirocini all'estero

Comunicazione alle famiglie:

- orario annuale personalizzato e il limite minimo delle ore di presenza complessive da assicurare per la validità dell'anno;
- informazione periodica prima degli scrutini intermedi e finali

- pubblicazione all'albo e on-line delle deroghe

Deve comunque permanere la possibilità di procedere a valutazione.

In ragione dello stato pandemico ancora in corso, il Collegio delibera:

- a) la conferma dei precedenti criteri generali, indipendentemente dallo stato pandemico;
- b) per l'anno scolastico 2020/21 e fino al perdurare della pandemia, i seguenti criteri generali:

b1) Per i corsi diurni e serali:

in considerazione degli effetti della pandemia sul vissuto dell'utenza e ferma restando l'autonomia dei consigli di classe che valuteranno i singoli casi:

- 1) difficoltà abitative e familiari;
- 2) difficoltà di connessione internet;
- 3) difficoltà legate al divario digitale, emerse anche nella seconda parte dell'anno scolastico;
- 4) difficoltà psico-emotive riconducibili al distanziamento sociale;
- 5) le deroghe di cui a punti 1), 2), 3), 4) hanno efficacia anche se non documentate e/o certificate;

b2) Per le classi attive presso la Casa circondariale "Rocco D'Amato" di Bologna:

In considerazione delle conseguenze delle misure di prevenzione e protezione adottate dall'Amministrazione penitenziaria, di concerto con l'AUSL di Bologna sulla possibilità di una frequenza effettiva degli studenti e delle studentesse protett\* (tutti e tutte); in considerazione dell'impossibilità sostanziale dell'implementazione di una DDI efficace, il Collegio dei docenti delibera il riconoscimento della validità dell'anno scolastico per tutti gli studenti e le studentesse carcerate.